

IL COLLEGIO DI ROMA

Composto dai signori:

- | | |
|------------------------------------|--|
| - Dott. Giuseppe Marziale | Presidente |
| - Avv. Bruno De Carolis | Membro designato da Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Saverio Ruperto | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore |
| - Prof.ssa Liliana Rossi Carleo | Membro designato dal CNCU (Estensore) |

nella seduta del 25 maggio 2010 dopo avere esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO e DIRITTO

In data 8 febbraio 2010 la ricorrente, cointestaria di un conto corrente bancario presso la banca resistente, inoltra ricorso all'ABF lamentando un ritardo nella chiusura del conto corrente, con il conseguente addebito di spese di bollo.

La ricorrente contesta, inoltre, l'onerosità di alcune commissioni applicate sul conto corrente (in particolare interessi debitori superiori a quelli previsti contrattualmente) e richiede il rimborso per un importo non indicato.

La banca, in sede di controdeduzioni pervenute il 24 marzo 2010, preso atto che il conto corrente risulta acceso per un periodo di soli 7 mesi e pressoché inutilizzato, ha comunicato di aver raggiunto un accordo con la ricorrente che prevede la restituzione di complessivi € 160,74 quale rimborso di tutte le competenze versate nel periodo di vita del rapporto e del contributo alle spese (€ 20) sostenute per il presente ricorso.

L'intermediario, quindi, ha chiesto di ritenere cessata la materia del contendere, avendo la ricorrente aderito all'accordo che prevedeva "l'abbandono del ricorso".



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

La ricorrente, che ha ricevuto le controdeduzioni il 26 marzo 2010, ha confermato la composizione bonaria della controversia.

In conclusione, dalle dichiarazioni convergenti delle parti, risulta che la sopravvenuta definizione della vertenza appare idonea a eliminare ogni contrasto sull'intero oggetto della lite, per cui sussistono i presupposti per poter dichiarare la cessazione della materia del contendere.

P.Q.M

Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE